

[Pagina Iniziale](#) > ... > [Ricorso Alle Vie Legali](#) > [Atlante Giudiziario Europeo In Materia Civile](#) > [Controversie Di Modesta Entità](#) > [England and Wales](#)

Inghilterra e Galles

## Controversie di modesta entità

Inghilterra e Galles

### Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), organi giurisdizionali competenti

Gli organi giurisdizionali competenti a giudicare nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità in Inghilterra e nel Galles sono le *county court* (tribunali di contea) e la High Court of Justice (alta Corte di giustizia). Nella maggior parte dei casi il procedimento si svolgerà dinanzi a un giudice che svolge le sue funzioni nell'ambito di una *county court*.

La competenza delle *county court* si fonda interamente sulla legge scritta e abbraccia quasi tutti i settori del diritto civile. La competenza generale in materia civile è per lo più concorrente con quella della *High Court*, fermo restando che le controversie per lesioni personali di valore inferiore a £50,000 e le controversie patrimoniali di valore inferiore a £15,000 devono essere proposte dinanzi a una *county court*. Ulteriori dettagli possono essere consultati nel [decreto sulla competenza dell'High Court e County Courts del 1991 \(come modificato\)](#). Una serie di leggi conferiscono competenza esclusiva alle *county courts* - ad esempio, in sostanza, tutte le cause intentate in base al *Consumer Credit Act 1974*, e la maggior parte delle azioni promosse da coloro che erogano i mutui e i proprietari.

La domanda giudiziale può essere proposta dinanzi a qualsiasi *county court* in Inghilterra e nel Galles. Sul sito web degli uffici giudiziari si possono trovare gli indirizzi di tutte le *county courts* e i [dettagli della High Court](#).

### Articolo 25, paragrafo 1, lettera b) mezzi di comunicazione

I mezzi di comunicazione accettabili dai giudici dell'Inghilterra e del Galles ai fini dell'avvio del procedimento europeo per le controversie di modesta entità sono per posta (a causa della necessità di ricorrere al tribunale per l'emissione del procedimento — i tribunali di Inghilterra e del Galles non possono al momento accettare spese di cancelleria con carte di credito o di debito). Tuttavia, i documenti successivi potranno essere inviati al giudice per posta, fax o posta elettronica, conformemente alla [Part 5 of the Civil Procedure Rules](#) (parte 5 del Codice di procedura civile) che contiene le norme per il deposito e l'invio dei documenti al giudice.

### Articolo 25, paragrafo 1, lettera c), autorità o organizzazioni competenti a prestare assistenza pratica

In Inghilterra e nel Galles è prevista la possibilità di impugnare una sentenza pronunciata in un procedimento europeo per le controversie di modesta entità. [The Access to Justice Act 1999 \(Destination of Appeals\) Order 2000](#) (Ordinanza 2000 "Destination of Appeals" legge sull'accesso alla giustizia del 1999) prevede la competenza relativamente ai ricorsi, da parte dei tribunali, compresi i tribunali di contea. Ai sensi del decreto del 2000, un *Circuit Judge* di un tribunale distrettuale tratterà un ricorso contro una decisione emessa da un giudice distrettuale nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Le eventuali impugnazioni successive dovranno essere proposte alla High Court.

Le disposizioni contenute nella [Parte 5.2 del Codice di procedura civile](#) e le relative istruzioni regolano la procedura per qualsiasi ricorso, specificando i termini entro i quali tali ricorsi vanno depositati.

### Articolo 25, paragrafo 1, lettera d) mezzi di notificazione e/o di comunicazione per via

elettronica e metodi per esprimere l'accettazione

La lingua ufficiale ammessa a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b) è l'inglese.

Articolo 25, paragrafo 1, lettera e) persone o categorie professionali, che hanno l'obbligo giuridico di accettare notificazioni e/o comunicazioni scritte attraverso mezzi elettronici

Come nel procedimento nazionale per le controversie di modesta entità, spetterà alla parte vittoriosa nell'omologo procedimento europeo provvedere all'esecuzione della decisione dell'organo giurisdizionale.

Le autorità competenti per l'esecuzione e le autorità competenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 23 sono le *County court* e la *High Court*. I relativi contatti si trovano alla lettera a) di cui sopra.

■ Ultimo aggiornamento: 17/02/2025

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.